

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2266-A)

(Errata corrige)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE REBECCHINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1975

(V. Stampato n. 3986)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro della Sanità

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 3 ottobre 1975

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il
rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia
e le opere pubbliche

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 1975

ERRATA CORRIGE

(V. Stampato n. 2266 - Errata corrige)

Pagina 11, prima colonna, dopo la sesta riga.

TESTO RIPORTATO DALLO STAMPATO N. 2266-A

Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

Art. 16-bis. — Per il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il relativo verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità.

I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.

. OMISSIS

TESTO CORRETTO

Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

Art. 16-bis. — Per il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità.

I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.

. OMISSIS